



Ministero dell'Economia e delle Finanze

COMUNICATO STAMPA

Emissioni BOT

Il MEF annuncia l'emissione dei seguenti BOT e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione:

Termine per la prenotazione da parte del pubblico	Termine presentazione domande in asta (ore 11,00)	Termine collocamento supplementare per BOT a 6 e 12 mesi (ore 15,30)	Data di regolamento
08 settembre 2020	09 settembre 2020	10 settembre 2020	14 settembre 2020

	BOT 12 Mesi
Durata gg.	365
Codice ISIN	IT0005419855
Tranche	1^a
Data emissione	14/09/2020
Data scadenza	14/09/2021
Importo offerto (mln. €)	7.000

Titoli	In scadenza il 14 settembre 2020	In circolazione al 31 agosto 2020
BOT flessibili	0,000	0,000
BOT 3 mesi	0,000	0,000
BOT 6 mesi	0,000	44.167,488
BOT 12 mesi	7.150,000	91.745,568
Totale	7.150,000	135.913,056

Si ricorda che, ai sensi del D.M. 15 gennaio 2015 sugli importi massimi delle commissioni applicabili alla clientela da parte degli intermediari, per i BOT a 365 gg. la commissione massima è fissata nella misura dello 0,15%.

Si comunica che, in seguito all'assenza di specifiche esigenze di cassa, il giorno 09 settembre 2020 non verrà offerto il BOT trimestrale.

I BOT sono posti all'asta con il sistema di collocamento dell'asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. Ciascuno degli operatori partecipanti alle aste può presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto.

I buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro. Per ciascuna emissione di BOT, il prezzo fiscale di riferimento è il prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base del corrispondente rendimento medio ponderato.

I rendimenti indicati dagli operatori partecipanti alle aste dei BOT, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento. L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad un milione e mezzo di euro (1.500.000€).

Il collocamento dei BOT verrà effettuato nei confronti degli operatori indicati nel decreto di emissione.

In attuazione di quanto disposto nella Sez.II - Tit. V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e relative norme di attuazione, in relazione alla dematerializzazione dei titoli di Stato, i buoni ordinari del Tesoro sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, nei termini sopra indicati, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, con l'osservanza delle modalità stabilite nel decreto di emissione. Si ricorda che in caso di

malfunzionamento delle apparecchiature, che non consenta l'immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con modulo trasmesso via fax.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito dal decreto di emissione non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l'importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto diversamente stabilito nel decreto di emissione.

Gli operatori "Specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare al collocamento supplementare dei BOT annuali, nei termini sopra indicati.

L'offerta della tranche supplementare è stabilita di norma nella misura del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato in base ai criteri indicati nel decreto di emissione. Tale percentuale rappresenta l'importo offerto nel collocamento supplementare, che il Tesoro si riserva di modificare dopo la chiusura dell'asta ordinaria, in base alle esigenze di domanda espresse dagli operatori. In tale evenienza sarà emesso un comunicato stampa al riguardo.

Gli "Specialisti" che non hanno partecipato all'asta ordinaria non sono ammessi al collocamento supplementare. L'assegnazione avrà luogo al rendimento medio ponderato determinato nell'asta ordinaria. La procedura di collocamento supplementare seguirà le disposizioni contenute nel decreto di emissione.

Roma, 04 settembre 2020